

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di cui al n.825/2013 promossa da:

[REDACTED] nato a [REDACTED] residente in Reggio Emilia, Via [REDACTED]
[REDACTED] ai effetti del presente ricorso elettivamente domiciliato in Reggio Emilia,
Via del [REDACTED] presso lo studio e la persona dell' [REDACTED]

-RICORRENTE -

contro

[REDACTED] persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede
in Casalgrande ([REDACTED] rappresentata e difesa dall' [REDACTED]
[REDACTED]

- CONVENUTA -

in punto a: accertamento di rapporto di lavoro subordinato e pagamento somme

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 26/6/2013 il sig. [REDACTED] conveniva in
giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia quale Giudice del Lavoro la società [REDACTED]
[REDACTED] persona del suo LR, al fine di accertare l'esistenza di rapporto di lavoro
subordinato tra sé e la convenuta per il periodo 1/8/2010-1/8/2012 con qualifica e mansioni di



vetrinista e buyer, con conseguente richiesta del pagamento di retribuzioni mai corrisposte scaturenti dal rapporto di lavoro per complessivi € 18.619,20.

Il ricorrente esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa per la ditta *convenuta*, esercente attività di commercio al minuto di abbigliamento sotto la insegna "[REDACTED]" nel periodo sopra detto, occupandosi prevalentemente dell'allestimento delle vetrine del negozio (comprendente l'ideazione iniziale del nuovo progetto di vetrina, gli acquisti o noleggi del mobilio, scelta del campionario dei vestiti, messa in opera finale anche attendendo alla pittura dei muri o dei mobili), anche recandosi dai fornitori dei materiali scenografici e dai rivenditori della merce da esporre (in particolare a [REDACTED]).

Tale attività veniva svolta (considerato che le vetrine del negozio vengono rinnovate ogni 15 giorni) per circa 7/8 giorni al mese, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19/20.00.

Il ricorrente sostiene di avere ulteriormente svolto la mansione di Buyer"(consulente sugli acquisti) recandosi alle fiere espositive per conto della società odierna convenuta, come emerge dai pass di accesso prodotti quale doc.3.: e, in caso di necessità, anche mansioni di commesso.

Per l'attività svolta il ricorrente percepiva, in contanti, circa Euro 100,00 per ogni vetrina, per un compenso totale di circa 3.500,00.

[REDACTED] costituiva ritualmente, contestando radicalmente in fatto le prospettazioni avversarie, e ammettendo la frequentazione del negozio da parte del [REDACTED] per esclusive ragioni di amicizia ovvero sentimentali, intrattenendo egli nel periodo una relazione con la socia e LR dell'azienda [REDACTED].

Nella successiva udienza istruttoria venivano verbalizzate le dichiarazioni di testimoni ed esperito interrogatorio formale della resistente; e all'udienza del 23 settembre 2014 il Giudice invitava le parti alla discussione orale e decideva con sentenza contestuale che leggeva in udienza all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Afferma consolidata e risalente giurisprudenza che *"L'elemento che distingue la collaborazione autonoma da quella subordinata, e' dato dalla subordinazione tecnica e disciplinare, intesa come esecuzione della prestazione dovuta sulla base di direttive date di volta in volta dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere gerarchico. Riscontrata carenza di allegazione e prova in ordine all'elemento della subordinazione, deve essere dato valore preminente alla qualificazione*



attribuita dalle parti" Cassazione civile sez. lav., 11 agosto 1994, n. 7374.

E' onere precipuo del lavoratore fornire prova del rapporto di subordinazione gerarchica esistente tra sé ed il presunto datore di lavoro, cui fanno da corollario, tra gli altri, i parametri della retribuzione fissa, del rispetto dell'orario di lavoro, della giustificazione delle assenze e malattie ecc..

Qualora sia impossibile o estremamente difficile fornire tale prova, gli elementi indiziari di cui sopra hanno comunque da essere gravi, precisi e concordanti.

E' infatti ritenuto indispensabile e necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione e cioè l'assoggettamento "al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società" Cassazione civile sez. I, 11 gennaio 2001, n. 299.

Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso in esame.

Anzitutto, va osservato che già d'acchito la prospettazione di parte ricorrente risulta scarsamente inquadrabile come attività svolta in regime di subordinazione, atteso che l'impegno richiesto al [redacted] (asseritamente pari a 7/8 giorni al mese), le prestazioni svolte (allestimento vetrine/buyer alle fiere di settore), e le modalità di svolgimento di dette prestazioni (ideazione della vetrina, ricerca del materiale/mobilia, predisposizione) denotano di per sé un grado di autonomia ed indipendenza poco compatibile con una subordinazione in senso tecnico/giuridico come delineata più sopra.

Le prove testimoniali dedotte dal ricorrente, per altro, paiono di per sé scarsamente attendibili (si tratta di due amici di vecchia data dello stesso [redacted] che riferiscono molti particolari de relato, avendo avuto nella vicenda l'unico compito di accompagnare il ricorrente a Casalgrande con la macchina, in quanto lo stesso era privo all'epoca di patente di guida), e comunque nulla attestano sul vincolo gerarchico che sarebbe dovuto necessariamente esistere tra le parti.

Né il test. [redacted] fatti, hanno mai avuto alcun contatto con i titolari del negozio (i due fratelli [redacted] entrambi impegnati nell'attività), limitandosi al più ad accompagnare il [redacted] al lavoro e ad andarlo a riprendere alla sera; per il resto riferendo i racconti fatti dall'amico.

Che poi il [redacted] non abbia chiamato a testimoniare persone più informate (i.e.: i commessi del negozio; gli utenti dello stesso; i rivenditori di mobili/materiale usato per gli allestimenti) per propria strategia processuale, è circostanza che non inficia le regole del processo, basate sull'onere a suo carico di dimostrare i fatti affermati.



Dall'interrogatorio formale della convenuta [redacted] apprendiamo altresì che una prestazione lavorativa è stata, nel tempo, certamente resa dal [redacted] a favore della società; ma si tratta di prestazione sporadica, resa nel contesto di una relazione sentimentale intervenuta tra le parti (non contestata), nell'ambito della quale la [redacted] erogava al [redacted] anche somme di denaro (fino all'importo di € 3500.00; circostanza anche questa non contestata dalle parti).

Sempre in questo contesto, [redacted] precavano insieme a scegliere il mobilio per arredare le vetrine soprattutto presso [redacted] (per altro, come avrebbe potuto il [redacted] solo svolgere questa attività, essendo privo di patente?): ed il [redacted] accompagnava [redacted] alle fiere di settore (forse anche per dare consigli sugli acquisti); ovvero stava in negozio anche per svolgere mansioni di commesso; ma tutte queste attività rientrano nell'ambito del già descritto rapporto sentimentale, e dunque le prestazioni si configurano come un semplice e doveroso aiuto reso *'affectionis vel benevolentiae causa'* (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11089 del 03/07/2012) ovvero quali prestazioni libero professionali di risultato, svincolate da obblighi lavorativi tipici della subordinazione (rispetto dell'orario; gerarchia; retribuzione predefinita; ecc..).

Da tutti gli elementi esposti emerge l'inesistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato; ne consegue il rigetto del ricorso.

Per ragioni di equità, a fronte della diversa posizione economica delle parti e degli elementi contrastanti comunque emersi dall'istruttoria, le spese di lite vengono interamente compensate.

PQM

Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza:

1. rigetta il ricorso;
2. compensa tra le parti in causa le spese del presente giudizio.

Reggio Emilia, li 23 settembre 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

